**Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 14 dicembre 2018 – 6 marzo 2019, n. 6519**
*Presidente Bisogni - Relatore Caiazzo*

*Fatti di causa*

Con ricorso in appello Di. Se. Fe. e Cl. Ar. impugnavano la sentenza del Tribunale per i minori di Genova dichiarativa dello stato di adottabilità di Mi. Ca. Fe., nato il (*omissis*), deducendo l'erroneità della decisione che non aveva adeguatamente valutato lo stato di "isolamento" (ovvero il mancato supporto dei servizi sociali) della madre dopo il parto e la figura paterna, nonché il possibile supporto della nonna materna.
Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell'appello.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14.9.17, ha respinto l'impugnazione, osservando che: la procedura di adottabilità era stata aperta a seguito delle segnalazioni dell'ospedale ove il bimbo era stato partorito, in ordine alle serie difficoltà dei genitori; era stato tentato più volte l'inserimento della Ar. in una comunità, ma la donna aveva sempre rifiutato tale opportunità (nel 2014 a Genova e nel 2015 in provincia di Milano) ritenendo tale situazione limitativa della sua libertà personale; nell'ultimo tentativo d'inserimento in una comunità la stessa Ar. aveva inveito contro gli operatori della struttura con tentativo di aggressione, mentre il Fe. era rimasto inerte; la "genitorialità" degli appellanti risultava gravemente compromessa sia sul piano dell'accudimento, sia su quello relazionale (comportamento ritenuto inaffettivo); tale inadeguatezza dei genitori aveva causato negli ultimi incontri protetti con il minore gravi conseguenze fisiche e psichiche tanto da indurre i servizi sociali a chiederne sospensione, rilevando un "profondo disagio emotivo" con importanti ricadute sul comportamento del minore; il rapporto dei genitori con il minore nato successivamente era irrilevante.
Pertanto, la Corte di merito, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 della I. n. 184/83 e che la nonna paterna era risultata inidonea a sostituire i genitori in ragione dell'età avanzata, ha escluso che i ricorrenti potessero recuperare la propria capacità genitoriale in tempi brevi e compatibili con le necessità del minore di vivere in un contesto familiare stabile.
Di. Se. Fe. e Cl. Ar. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Non si è costituito il tutore del minore, cui il ricorso è stato regolarmente notificato.

*Ritenuto che*

Con l'unico motivo formulato, i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 8 della L. n. 184/83 per aver la Corte d'appello confermato la pronuncia dichiarativa dello stato di adottabilità del minore Mi. Ca. Fe..
Al riguardo, i ricorrenti, premesso che i comportamenti da loro tenuti con i servizi sociali, poco educati, avevano deteriorato i rapporti con gli operatori, influenzando in maniera negativa il loro giudizio, essendo dunque quest'ultimi apparsi non imparziali ed equidistanti dalle parti, lamentano che la Corte d'appello non abbia effettuato un rigoroso accertamento delle loro capacità genitoriali, senza dar rilievo al supremo interesse del minore a conservare la relazione con i genitori biologici, anche sulla scorta della positiva valutazione del rapporto con l'altro minore.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non fondato su un'effettiva critica della ratio decidendi.
Al riguardo, va osservato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n. 25332/14).
Nel caso concreto, anzitutto, va rilevata l'inammissibilità del riferimento all'asserita parzialità degli operatori del servizio sociale nella redazione delle loro relazioni, trattandosi di fatto nuovo (che peraltro costituisce una mera illazione).
Inoltre, i ricorrenti hanno denunziato l'omesso accurato accertamento delle loro capacità genitoriali, senza però contestare le varie specifiche argomentazioni poste a sostegno della sentenza d'appello attraverso cui è stata motivata in maniera esauriente e dettagliata l'inadeguatezza relazionale ed affettiva dei ricorrenti quali genitori del minore.
La doglianza afferente all'asserita irragionevolezza della diversa decisione sull'altra figlia minore dei ricorrenti è altresì inammissibile essendo stata dedotta in maniera avulsa da critiche specifiche alla sentenza impugnata, senza alcun nesso logico-funzionale con l'adottabilità del minore per cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza.

*P.Q.M.*

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.